

SI VA ANCORA IN PENSIONE CON L'AMIANTO?

Riconoscimento benefici Legge 255/92, Legge 271/93 e decreto legge 30.9.2003 n.269 e successivo emendamento.

E' entrato da poco in vigore il **Decreto legge 30.09.2003, n. 269** il cui articolo 47 così stabilisce:

Articolo 47 - Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto

In vigore dal 2 ottobre 2003

1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'**amianto** sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi esclusivamente ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'**amianto** in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'**amianto**, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'**amianto** di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.

5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (1)

Si segnala che con un emendamento all'articolo 47 del citato DI 269/2003, approvato al Senato in data 30 ottobre 2003, sono fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori esposti all'**amianto** che al 2 ottobre 2003 abbiano maturato i requisiti per la pensione.

Ciò dovrebbe significare che la nuova normativa impedisce di maturare il diritto alla pensione sommando il periodo di esposizione all'amianto e che comunque l'incidenza dei benefici previdenziali è ridotta al 25% per il periodo di esposizione. Come conseguenza il periodo riconosciuto potrà dar luogo solo ad un incremento della pensione per i lavoratori che non hanno raggiunto il massimo del tetto contributivo.

Paiono salvi i diritti di coloro che avrebbero maturato la pensione alla data del 2.10.2003. Se pertanto il lavoratore calcolando i benefici con la vecchia legge, raggiunge la pensione al 2.10.2003 la sua posizione dovrebbe rendersi intangibile.